ProLitteris — Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft
Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, Coopérative
Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale, Cooperativa

SSA — Société Suisse des Auteurs, société coopérative
Schweizerische Autorengesellschaft
Società svizzera degli autori

SUISA — Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik
Coopérative des auteurs et éditeurs de musique
Cooperativa degli autori ed editori di musica

SUISSIMAGE — Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken
Coopérative suisse pour les droits d'auteurs d'œuvres audiovisuelles
Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive
Cooperativa svizra per ils dretgs d'auturs d'ovras audiovisualas

SWISSPERFORM — Schweizerische Gesellschaft für Leistungsschutzrechte
Société suisse pour les droits voisins
Società svizzera per i diritti di protezione affini
Societad per ils dretgs vischins

Tariffa comune 9 II

Utilizzazione di opere e prestazioni protette in forma elettronica nell'ambito dell'uso privato su reti interne di biblioteche

Vedi anche le Note esplicative sulle Tariffe comuni (TC) 8 e 9 al sito www.prolitteris.ch

Società gerente l'incasso

ProLitteris
Universitätstrasse 100
Casella postale
8033 Zurigo
Tel. 043 /300 66 15
Fax 043 /300 66 68
mail@prolitteris.ch
www.prolitteris.ch

Premessa

L'art. 19 della Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) permette l'utilizzo di parti delle opere protette, purché a fini di documentazione o informazione interna per uso privato. In tale ambito rientrano gli utilizzi su reti interne mediante monitor, workstation, scanner o apparecchi simili. Chi è autorizzato all'uso privato può far compiere l'utilizzo anche da terzi. Queste disposizioni si applicano per analogia ai diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione (art. 38 LDA).

Per tali utilizzi l'art. 20 LDA prevede il versamento di un compenso agli aventi diritto. I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. La presente Tariffa comune (TC) 9 disciplina questi utilizzi secondo le seguenti disposizioni.

1 Oggetto della tariffa e utenti interessati

1.1 La TC 9 descrive la sfera e le condizioni di utilizzo, oltre all'ammontare dei compensi.

La Tariffa comprende gli utilizzi autorizzati per legge e assoggettati a compenso di opere e prestazioni protette, per uso privato su reti interne come da art. 19 e 20 LDA, purché tali utilizzi non siano già disciplinati da altre Tariffe. La presente Tariffa comprende inoltre gli utilizzi esulanti da tale oggetto, non facenti parte degli ambiti di gestione soggetti alla sorveglianza della Confederazione.

La TC 9 concerne utenti dotati di reti interne e che dispongano delle apparecchiature tecniche corrispondenti (terminali, workstation, monitor, scanner o simili).

1.2 La presente Tariffa concerne l'ambito delle biblioteche, coprendo i seguenti utenti:
- biblioteche generali
- biblioteche cantonali
- biblioteche comunali
- biblioteche cittadine
- biblioteche universitarie
- biblioteche dei Politecnici federali di Zurigo e di Losanna
- biblioteche private accessibili al pubblico
- biblioteche di fondazioni
- biblioteche popolari

1.3 Le grandi biblioteche pubbliche degli atenei vengono assoggettate come segue alle TC 9 II e 9 III, in base alla quota di utenza del rispettivo ateneo (= quota di utenti della biblioteca provenienti dall'ateneo in rapporto al totale di utenti).
- Quota di utenza dell'ateneo fino al 50%: per tutte le copie allestite nella biblioteca in esame valgono le indennità prescritte dalla TC 9 II
- Quota di utenza dell'ateneo fra il 51 e il 90%: si applicano in misura proporzionale le disposizioni delle TC 9 II e 9 III
- Quota di utenza dell'ateneo superiore al 90%: per tutte le copie valgono le indennità prescritte dalla TC 9 III

Questa disposizione concerne le seguenti biblioteche:
- biblioteca universitaria di Basilea
- biblioteca centrale di Zurigo
- biblioteca universitaria della città di Berna

- biblioteca principale dell'Università di San Gallo
- biblioteca cantonale e universitaria di Friburgo
- biblioteca pubblica universitaria di Ginevra
- biblioteca cantonale e universitaria del Vaud
- biblioteca pubblica universitaria di Neuchâtel
- biblioteca del Politecnico federale di Zurigo
- biblioteca centrale del Politecnico federale di Losanna

La quota della biblioteca rientrante nella TC 9 III è considerata saldata con il pagamento forfettario per studente come da cifra 6.2.1 della TC 9 III.

La suddivisione in quote delle biblioteche interessate va compiuta in base ai dati della Conferenza universitaria svizzera, col consenso della ProLitteris.

2 Terminologia

2.1 Per «opere protette» si intendono tutte le opere pubblicate che come da art. 2 cpv. 1 LDA sono considerate creazioni dell'ingegno letterarie o artistiche, in particolare le opere elencate all'art. 2 cpv. 2 e agli art. 3 e 4 LDA. Non rientrano in tale ambito i programmi per computer (art. 2 cpv. 3) e le opere non protette come da art. 5 LDA.

2.2 Per «prestazioni protette» si intendono i diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione come da art. 33 sgg. LDA.

2.3 Per «riproduzione» si intendono la memorizzazione sotto forma di copia digitale di opere e prestazioni protette, a fini di uso privato, e il relativo utilizzo su reti interne per documentazione o informazione interna. Sono considerati riproduzioni in particolare la memorizzazione e l'utilizzo su terminali, mediante scanner o apparecchi simili, di dati provenienti da Internet, allegati di e-mail ecc. o tratti da supporti dati già esistenti.

2.4 Per «uso privato» si intende l'utilizzo di opere e prestazioni protette in scuole, università, aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi, per documentazione o informazione interna o a fini didattici (art. 19 cpv. 1 lett. b e c nonché art. 38 in relazione ad art. 19 LDA).

2.5 Per «reti» si intendono almeno due terminali o interfacce utente analoghe dello stesso utente, tra loro collegati mediante un dispositivo di comunicazione permanente o temporaneo (via cavo o senza fili).

2.6 Per «terminale» si intende una postazione di lavoro comprendente un dispositivo per la riproduzione visiva e/o acustica di opere e prestazioni protette (ad esempio un monitor o un display).

2.7 Per «terzi» si intendono utenti che, su incarico di aventi diritto all'uso privato, compiano utilizzi ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LDA.

2.8 Le biblioteche che abbiano iniziato l'attività prima del 1° luglio dell'anno in corso o che durante l'anno in corso complessivamente siano state in attività per almeno 6 mesi devono, se in base alla Tariffa vigente rientrano nel disciplinamento forfettario, versare l'intero forfait annuale.

2.9 Per «numero di impiegati» determinante ai fini del conteggio si intende il numero totale dei collaboratori in percentuali d'impiego (totale complessivo delle percentuali d'impiego, direttore compreso) al 31 dicembre dell'anno precedente, indipendentemente dal tipo del contratto di lavoro. Se la Tariffa prevede l'obbligo di versare indennità a partire da 2 collaboratori, l'indennità è dovuta in ogni caso, a prescindere dal fatto che queste persone operino a tempo pieno oppure parziale.

Se in base a una disposizione legale la ProLitteris riceve dati con forza giuridica in merito al settore e al numero dei collaboratori (per es. dall'autorità AVS o dall'Ufficio federale di statistica), tali dati sono vincolanti per la fatturazione dell'anno in corso. Le biblioteche non possono far valere eccezioni adattative delle basi di calcolo; quanto previsto alla cifra 2.9 cpv. 1 non è più determinante.

3 Società di gestione, organo comune d'incasso

Per la presente Tariffa la ProLitteris funge da rappresentante e organo comune d'incasso delle società di gestione seguenti:

ProLitteris
SUISA
SUISSIMAGE
Società svizzera degli autori
SWISSPERFORM

4 Ambito degli utilizzi compresi nella Tariffa

<u>Utilizzo di base</u>

4.1 La Tariffa comprende i seguenti utilizzi parziali *a scopo di documentazione o informazione interna* per uso privato:

4.1.1 La riproduzione di opere e prestazioni protette per persone facenti parte della propria biblioteca, ad esempio attraverso la rete interna o altre reti basate su Internet.

4.1.2 La riproduzione di opere e prestazioni protette sotto forma di rassegne stampa elettroniche.

4.1.3 I suddetti utilizzi comprendono la distribuzione di queste riproduzioni esclusivamente a persone facenti parte della biblioteca.

<u>Utilizzi in veste di terzi</u>

4.2 La Tariffa comprende i seguenti utilizzi parziali da parte di terzi, su incarico dell'utente, *a scopo di documentazione o informazione interna*:

4.2.1 La riproduzione di opere e prestazioni protette per persone facenti parte della propria biblioteca, ad esempio attraverso la rete interna o altre reti basate su Internet, sempre che tali utilizzazioni siano complementari a quelle di cui alla cfr. 4.1.1.

4.2.2 La riproduzione di opere e prestazioni protette sotto forma di rassegne stampa elettroniche, sempre che tali utilizzazioni siano complementari a quelle di cui alla cfr. 4.1.2.

4.2.3 I suddetti utilizzi comprendono la distribuzione di queste riproduzioni, su incarico dell'utente, esclusivamente a persone facenti parte della biblioteca.

4.3 La Tariffa comprende anche utilizzi in veste di terzi sotto forma di servizi di documentazione o di sorveglianza dei media come da TC 8 VI (cifra 6.3.24) o TC 9 VI (cifra 6.3.24), sempre che tali utilizzazioni siano complementari a quelle di cui alla cfr. 4.1.

4.4 La Tariffa concerne inoltre la riproduzione di opere protette delle arti figurative e di rappresentazioni grafiche di opere musicali nel quadro della cifra 2.4 in relazione alle cifre 4.1 e 4.2.

5 Ambito degli utilizzi *non* compresi nella Tariffa

5.1 La presente Tariffa non concerne:

- la riproduzione di opere e prestazioni protette non destinate a uso privato, in particolare su Internet o reti simili per utenti esterni, non facenti parte della biblioteca, o a fini diversi dalla documentazione o informazione interna;
- la riproduzione completa o quasi completa di esemplari d'opera disponibili in commercio;
- la riproduzione di opere e prestazioni protette nell'ambito di servizi on-demand o near-on-demand, in particolare per opere audiovisive e musicali;
- la modifica o l'adattamento delle opere e prestazioni protette.

Per gli utilizzi non rientranti nella Tariffa i rispettivi diritti vanno richiesti ai titolari.

5.2 La presente Tariffa in particolare non concerne (distinzioni rispetto ad altre TC):

- il compenso per riproduzioni su supporti vergini (TC 4a sgg.; il compenso per diritti d'autore e diritti di protezione affini versato all'acquisto di un supporto vergine è già incluso negli importi prescritti dalla presente Tariffa);
- la copia su supporti vergini e le esecuzioni di opere musicali, nella misura in cui sono già coperte dalla TC 7;
- l'allestimento di riproduzioni non elettroniche di opere protette, mediante fotocopiatrici, apparecchi multifunzionali, telefax, stampanti o simili, per uso privato (o da parte di terzi per gli aventi diritto all'uso privato), a partire da un originale cartaceo oppure digitale (TC 8).

6 Indennità

6.1 Per gli utilizzi di cui alla cifra 4 le biblioteche versano un'indennità annua che è calcolata come segue:

6.1.1 Indennità forfettarie e individuali per gli utilizzi di cui alla cifra 4.1.1.

6.1.2 Indennità individuali per rassegne stampa elettroniche interne come da cifra 4.1.2 (incluse le relative riproduzioni come da cifra 4.4).

6.1.3 Indennità individuali per gli utilizzi in veste di terzi come da cifra 4.2. Sono considerate terzi le biblioteche che, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, operino anche per altri aventi diritto all'uso privato ai sensi di questa Tariffa. Questi utilizzi vanno indennizzati separatamente come da cifra 6.4.

6.1.4 Utilizzi aggiuntivi nel senso di corsi, servizio documentazione o sorveglianza dei media, centro di reprografia o fotocopiatura:

ove le biblioteche rientranti nella presente Tariffa compiano riproduzioni come da art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA (per esempio in centri di addestramento e formazione), queste attività vanno indennizzate separatamente in base a quanto prescritto dalle TC 8 III o 9 III;

ove le biblioteche, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, fungano anche da servizio documentazione o sorveglianza dei media o da centro di reprografia o fotocopiatura, queste attività vanno indennizzate separatamente in base a quanto previsto dalla TC 8 VI (cifra 6.3.24) o dalla TC 9 VI (cifra 6.3.24) e dalla TC 8 IV.

6.2 **Indennità forfettarie e individuali per l'allestimento di riproduzioni da parte di collaboratori per uso interno della biblioteca**

Le indennità annuali di cui alla cifra 6.1.1 ammontano a:

6.2.1

Impiegati per biblioteca	Indennità in CHF nel 2012	Indennità in CHF a partire dal 2013
2 – 9	15.00	15.00
10 – 19	27.00	30.00
20 – 49	45.00	50.00
50 – 79	112.50	125.00
80 – 99	157.50	175.00
100 – 199	225.00	250.00

6.2.2 Per le biblioteche con 200 e più impiegati l'indennità è calcolata così:

indennità dovuta come da TC 8 x 0,45 (nel 2012) e 0,5 (a partire dal 2013)

Per il calcolo del numero d'impiegati è determinante la cifra 3.4. Il personale volontario non remunerato non va conteggiato.

6.2.3 Le indennità comprendono una quota del 2,6% per i diritti di protezione affini.

6.3 Utilizzo di rassegne stampa elettroniche interne (come da cifra 6.1.2)

6.3.1 Le indennità di cui alla cifra 6.2 non comprendono quelle per l'utilizzo di opere e prestazioni protette nell'ambito di rassegne stampa elettroniche interne, che vanno quindi indennizzate separatamente.

6.3.2 Per rassegna stampa elettronica interna ai sensi di questa Tariffa si intende una raccolta di copie digitali o digitalizzate di contributi attuali (articoli, immagini, spezzoni radiofonici o televisivi, trascrizioni di tali spezzoni e di altre opere o prestazioni protette dal diritto d'autore) reperiti sulla stampa, online o su altri media e concernenti almeno un termine o una persona, raccolta che in base all'art. 19 LDA e in forma periodica o continuativa venga inoltrata o inviata in un sistema di rete interno (tecnica push o pull).
Le banche date in quanto tali non sono in linea di massima rassegne stampa elettroniche interne, ma possono contenerne; in tal caso per la rassegna stampa elettronica interna contenuta nella banca dati occorre versare un'indennità come da cifra 6.4.3 sgg. Le banche dati che non contengono rassegne stampa elettroniche interne non creano obblighi d'indennità legati a simili rassegne.
La quota protetta delle rassegne stampa elettroniche ammonta al 70%.

6.3.3 Se in una biblioteca vengono allestite, in base a criteri di ricerca ogni volta diversi, più rassegne stampa elettroniche interne per più gruppi diversi di collaboratori della biblioteca, ognuna di tali rassegne stampa va segnalata e conteggiata separatamente.

6.3.4 L'indennità annua individuale è calcolata *separatamente per ogni rassegna stampa*, in base

a) al numero dei contributi utilizzati nella singola rassegna stampa elettronica interna

b) e al numero (medio, nel corso di un anno civile) di collaboratori della biblioteca a cui viene messo a disposizione un accesso a rassegne stampa elettroniche interne o a cui tali rassegne vengono inviate.

6.3.5 L'indennità annua per rassegne stampa elettroniche interne è calcolata con la seguente formula:

fattore volumetrico x fattore collaboratori x 0.0245

6.3.6 Il fattore volumetrico tiene conto come segue del numero di contributi utilizzati, combinandolo con uno sconto per scaglioni quantitativi:

Numero di contributi	Aliquota di conteggio
1 – 500	80 %
501 – 3'000	50 %
3'001 – 8'000	10 %
8'001 e oltre	5 %

Il fattore volumetrico si calcola moltiplicando il numero dei contributi di ogni scaglione quantitativo per la rispettiva aliquota di conteggio e poi sommando gli importi ottenuti.

6.3.7 Il fattore collaboratori si calcola separatamente per ogni scaglione di collaboratori aventi accesso alla rassegna stampa, moltiplicando il numero di tali collaboratori per un fattore ponderale:

Numero di collaboratori aventi accesso alla rassegna stampa	Fattore ponderale
fino a 100	60 %
101 – 500	40 %
501 – 4'000	2 %
4'001 – 15'000	1 %
15'001 e oltre	0.1 %

6.3.8 Alle biblioteche tenute a versare indennità la ProLitteris fattura le rassegne stampa per l'anno in corso basandosi per la fatturazione sui dati dell'anno precedente. Per la fatturazione 2012 si può ricorrere, invece che ai dati dell'anno precedente, ai dati del 2012. Le fatture sono pagabili entro 30 giorni.

La biblioteca deve comunicare le informazioni di cui alla cifra 6.4.4 per ogni anno civile.

6.3.9 Norma transitoria
Se negli anni 2012 e nel 2013 sulla base del nuovo sistema di calcolo un utente è tenuto a versare un'indennità E-MS che presenta una variazione (aumento o diminuzione) di oltre il 20% rispetto al sistema di calcolo previsto dalla TC 9 valida dal 1.1.2007 al 31.12.2011, ai sensi di una norma transitoria tale differenza non sarà presa in considerazione e non sarà inclusa nel conteggio.

6.4 Le biblioteche che, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, allestiscano anche riproduzioni per altri aventi diritto all'uso privato, per tale attività sono soggette a versare un'indennità separata. Per questi utilizzi le indennità aggiuntive in veste di terzi si calcolano separatamente come prescritto dalla TC 8 VI (cifra 6.3.24) o dalla TC 9 VI (cifra 6.3.24).

6.5 Gli importi delle indennità previsti nella presente Tariffa non comprendono un'eventuale imposta sul valore aggiunto. Ove in base a un obbligo oggettivo di assoggettamento fiscale o all'esercizio di un diritto d'opzione vada conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, anche quest'ultima va versata dalla biblioteca alla ProLitteris (n° IVA 348749) all'aliquota fiscale applicabile di volta in volta (per il 2012: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 2,5%).

6.6 Le biblioteche che non dispongano di un sistema di rete rientrante nell'obbligo tariffario possono inviare alla ProLitteris un'apposita dichiarazione scritta, munita di firma giuridicamente valida, allegandole – se iscritte nel registro di commercio – copia di un estratto attuale del registro. Queste biblioteche non sono tenute a versare indennità.

7 Riduzioni

Le associazioni o organizzazioni analoghe che riscuotano indennità dai loro soci come da cifra 6 e le versino in blocco alla ProLitteris, rispettando tutti gli obblighi tariffari e contrattuali, beneficiano di una provvigione d'incasso fino al 10% (più imposta sul valore aggiunto) per la loro mole annua di lavoro legata all'incasso delle indennità dovute dai soci e da altri utenti rientranti nella presente Tariffa.

8 Dati per la fatturazione

8.1 Per allestire i conteggi relativi all'anno in corso la ProLitteris si basa sui dati dell'anno precedente. Data di riferimento è il giorno 31 dicembre.

8.2 a) Indennità forfettarie

Le biblioteche tenute a versare un'indennità forfettaria in base ai loro dati comunicati non devono compilare ogni anno un apposito modulo. Per l'anno successivo la ProLitteris utilizza i dati comunicati nell'anno precedente e fattura in base a essi. Le biblioteche sono tenute a comunicarle per iscritto eventuali modifiche di dati entro 30 giorni dalla fatturazione. Se queste modifiche concernono l'anno trascorso, alla biblioteca viene inviato un nuovo conteggio corretto; delle modifiche concernenti l'anno in corso si tiene conto invece solo nella fatturazione dell'anno successivo (vedi cifra 8.1).

b) Indennità individuali

Le biblioteche sono tenute, entro 30 giorni dalla richiesta, a comunicare alla ProLitteris tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di collaboratori, numero totale delle copie, rassegne stampa, settore ecc. A tale scopo ogni anno la ProLitteris invia loro un apposito modulo e per la fatturazione si basa sui dati dell'anno precedente. Le biblioteche hanno la possibilità di stipulare con la ProLitteris un contratto quinquennale.

c) Nuove biblioteche

Ogni nuova biblioteca di cui occorra vagliare l'obbligo tariffario (come nel caso delle nuove fondazioni) riceve dalla ProLitteris un modulo mediante cui dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di collaboratori, numero totale delle copie, rassegne stampa, settore ecc. Negli anni successivi la fatturazione avrà luogo come da cifra 8.2a) oppure 8.2b).

8.3 Ove anche dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti dalla ProLitteris non le vengano trasmessi entro il termine di mora stabilito, la ProLitteris può procedere a una stima di tali dati e fatturare di conseguenza in base alla stima. Ove la biblioteca in questione non comunichi per iscritto i dati necessari per il calcolo entro 30 giorni dalla notifica della stima, i dati di stima sono ritenuti approvati. La fattura utilizzerà le basi di calcolo della stima. La ProLitteris in ogni caso maggiorerà l'indennità dovuta di un supplemento pari al 10%, e comunque non inferiore a CHF 100.00, a titolo di onere amministrativo addizionale.

8.4 Come da art. 51 LDA le biblioteche sono tenute a fornire alla ProLitteris, su sua richiesta, qualunque informazione si possa ragionevolmente pretendere da loro legata all'applicazione e attuazione della presente Tariffa. In tal senso la ProLitteris è autorizzata a compiere verifiche a campione presso le biblioteche chiedendo informazioni su tipo ed entità delle opere e prestazioni utilizzate.

8.5 La ProLitteris si impegna alla riservatezza sulle informazioni fornite nell'ambito di questa Tariffa. Essa ha il diritto di utilizzare tali informazioni per l'applicazione o attuazione della presente Tariffa.

9 Fatturazione

9.1 Le biblioteche tenute a versare indennità come da cifra 6 ricevono dalla ProLitteris una fattura per l'anno in corso. La fatturazione ha luogo in concomitanza con quella relativa alla TC 8 II. Le fatture sono pagabili entro 30 giorni.

9.2. Per le indennità non versate la ProLitteris è tenuta a inviare un solo richiamo scritto. Se il pagamento non avviene entro 20 giorni dal richiamo, la ProLitteris può adire vie legali senza procedere a un altro richiamo.

10 Esonero

Il versamento delle indennità tariffarie di cui alla cifra 6 esonera le biblioteche da pretese di terzi per le riproduzioni coperte dalla presente Tariffa e per la loro messa a disposizione di utenti in territorio svizzero o nel Principato del Liechtenstein. Le biblioteche informano la ProLitteris di eventuali terzi rivendicanti e indirizzano questi ultimi alla ProLitteris; si astengono inoltre dal concludere accordi con terzi sugli utilizzi di opere rientranti nella presente Tariffa.

11 Periodo di validità della Tariffa

11.1 La presente Tariffa è valida dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

11.2 La Tariffa è rivedibile anticipatamente in caso di modifica sostanziale della situazione.

PL/5.12.2011